

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTI

Fallimento n. 318/2014
Sistema S.r.l.
G.D.: dott. A. Notaro

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
(Decreto decisorio definitivo ai sensi dell'art. 99, comma 11, l. fall.)
Proc. n. 12597/2016 R.G.

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stanislao De Matteis

Presidente relatore

dott. Nicola Graziano

Giudice

dott. Nicoletta Celentano

Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal giudice delegato all'udienza del 22.12.2016;

visto il ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento indicato in epigrafe, depositato in data 26.4.2016 dalla:

Banca Popolare di Sondrio, soc. coop. per azioni, rappresentata e difesa dall'avv.to _____, come da procura generale in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliata in _____, via _____, studio dell'avv.tc _____

OPPONENTE

contro

Fallimento Sistema S.r.l., in persona del curatore *p.t.*;

OPPOSTO

OSSERVA

Con istanza tempestiva di ammissione allo stato passivo, la Banca Popolare di Sondrio, soc. coop. per azioni, chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del fallimento Sistema S.r.l. per complessivi € 513.238,41 in chirografo, giusta comunicazione rettificativa del 25.2.2015. A fondamento della domanda deduceva che tra le parti era intercorso un'apertura di credito in conto corrente del 28.8.2002.

In sede di verifica dei crediti, il giudice delegato rigettava la domanda per mancata prova "*della erogazione della somma a favore del fallito e della regolare tenuta del c/c ipotecario n. 18804/33*".

Avverso l'esclusione del credito, comunicata dal curatore in data 30.3.2016, con ricorso depositato in data 26.4.2016 proponeva opposizione la Banca Popolare di Sondrio deducendo, in particolare, che l'apertura di credito in c/c si concretizza (non con l'erogazione di una somma, bensì) con

la messa a disposizione del correntista di una determinata disponibilità che il correntista può utilizzare anche in più riprese.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio non si è costituita la curatela fallimentare della quale in questa sede va dichiarata la contumacia.

Ciò premesso, la domanda dell'opponente è fondata.

L'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro; il cliente può utilizzare la somma in una o più volte e, con successivi versamenti, può ripristinare la propria disponibilità (artt. 1842 e 1843 c.c.).

L'essenza del contratto sta nell'accredito, cioè, nella creazione di una disponibilità sulla quale il cliente può far conto.

L'accredito soddisfa un preciso interesse patrimoniale del cliente e integra la causa del contratto.

L'accredito prende corpo in un rapporto obbligatorio: la banca si obbliga a immobilizzare una parte del suo capitale a favore dell'accreditato; l'accreditato vanta un corrispondente credito e può esigerlo, per l'intero ammontare o pro parte, in più riprese, o non esigerlo affatto, a sua discrezione.

Nell'accredito si esaurisce l'effetto essenziale e necessario del contratto.

Se l'accreditato decide di utilizzare la disponibilità - il che è del tutto eventuale, il contratto assolvendo la propria funzione con il riconoscimento della possibilità dell'utilizzo - la banca consegna la somma richiesta, il cliente ne diviene proprietario e contemporaneamente assume l'obbligo di restituire altrettanto, oltre agli interessi convenuti.

L'apertura di credito può essere semplice o regolata in conto corrente.

Quest'ultimo è il caso di specie.

A tale ultimo riguardo la Cassazione specifica che la consegna, con la quale, come detto, sorge l'obbligo del cliente, non può essere individuata con la semplice annotazione dell'accredito sul conto dell'accreditato, ma va individuata con l'effettivo prelievo (Cass. 18182/2004, e prima ancora Cass. 1688/1973).

L'esattezza della affermazione appare indubitabile: il debito restitutorio si correla all'acquisto della proprietà del denaro da parte dell'accreditato; l'acquisto della proprietà del denaro può avvenire solo con l'acquisto della disponibilità materiale di un certo numero di pezzi pecuniari e quindi solo con la consegna materiale o, il che è lo stesso, con prelievo materiale perché solo con la consegna materiale l'accredito passa da essere parte indistinta del patrimonio della banca, oggetto di un credito del cliente, ad essere cosa individuata, oggetto di un suo diritto reale; qualsiasi forma spiritualizzata di consegna, per il fatto stesso di non poter riguardare il denaro come cosa (determinata) ma di avere inevitabilmente riferimento al

denaro come astratta quantità di valore, è inidonea ad attribuirne la proprietà.

L'annotazione, la scritturazione di una cifra sul conto, è un atto con effetto meramente dichiarativo/probatorio (da ultima Cass. 1846/1998, secondo cui *“nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello cosiddetto disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni”*), che in quanto operazione puramente formale-contabile, non è elemento idoneo a determinare il passaggio materiale del denaro dalla banca all'accreditato, a privare cioè l'istituto di credito della proprietà della parte del patrimonio promessa al cliente, ad attribuire a quest'ultimo il possesso o la detenzione di alcunché.

Ne consegue che (diversamente da quanto ritenuto in sede di verifica dei crediti) la mancata annotazione sul contratto di c/c n. 21/0018804 dell'accreditamento della somma di € 500.000,00 non può avere alcuna efficacia preclusiva dell'ammissione, dovendosi avere esclusivamente riguardo al *“risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive”* del conto corrente.

Nel caso di specie, posto che alcuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla data certa del contratto di conto corrente (cfr. in atti) del 28.8.2002 (né si sarebbe potuta sollevare stante l'apertura di credito in c/c del 29.9.2002 per notaio Schiantarelli, rep. 81261, racc. 25530: cfr. in atti), ritiene il tribunale che la banca abbia dato piena prova del proprio diritto di credito attraverso la produzione integrale degli estratti del conto corrente n. 21/0018804, recante (alla data del 30.4.2013) il saldo passivo di € 572.709,15.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 98-99 l. fall. dalla Banca Popolare di Sondrio, soc. coop. per azioni, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette la Banca Popolare di Sondrio, soc. coop. per azioni, allo stato passivo del fallimento Sistema S.r.l. in chirografo per € 513.238,41;

- condanna il fallimento opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre IVA, CP e rimborso spese generali, di cui € 1.214,00 per rimborso CU.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2016.

Il Presidente relatore
dott. Stanislao De Matteis

IL CASO.it